

Codice di diritto processuale penale svizzero

(Inchiesta mascherata)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

Il Codice di procedura penale³ è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 285a (nuovo) Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi sul lungo periodo di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia).

Titolo prima dell'art. 286

Abrogato

Art. 288 cpv. 1 e 2

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

1 FF 2011...
2 FF 2011...
3 RS 312.0

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagini in incognito

Art. 298a (nuovo) Definizione

¹ Per indagini in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia fanno luce su crimini e delitti nell'ambito di interventi di breve durata, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie, senza rendere nota la loro vera identità e funzione.

² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia. La loro vera identità e funzione figura negli atti procedurali ed è resa nota in occasione degli interrogatori.

Art. 298b (nuovo) Condizioni

¹ Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

² Per la funzione, le mansioni e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

¹ La polizia o il pubblico ministero che le hanno ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più adempiute;
- b. il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cer-

cando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

² La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

